

SCUOLE PARITARIE E HANDICAP

di Giancarlo Tettamanti, da Brescia Oggi del 14/6/2004

Caro direttore, per la legge 104/1992, il soggetto portatore di handicap ha il diritto all'apprendimento, all'istruzione e all'educazione scolastica, quindi il diritto di accedere alla scuola. E la scuola - tutta la scuola - ha il dovere di accoglierlo.

Questo dovere compete anche alla scuola pubblica paritaria in ragione dell'obbligo decretato dalla legge 62/2000, art. 1, c. 4/e: scuola paritaria che, come la scuola pubblica statale, deve garantire gli interventi di sostegno didattico. All'obbligo per le scuole pubbliche paritarie di applicare le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio, tuttavia non corrisponde il pari impegno dello Stato di garantire per ciascun alunno/studente con handicap il docente specializzato di sostegno, così come impone la legge 104/1992 e come avviene invece per le scuole pubbliche statali.

I contributi che vengono erogati sono assolutamente insufficienti, quando sono addirittura negati. L'onere resta totalmente a carico della scuola paritaria e/o della famiglia del portatore di handicap.

Siamo di fronte ad una ingiustizia che deve essere emendata: non va dimenticato che lo Stato deve rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'esercizio dei propri diritti/doveri di carattere educativo, formativo e scolastico.

Di questa opinione è anche il ministro Letizia Moratti, il quale - nella relazione fatta recentemente alla Camera a conclusione dei primi tre anni di applicazione della legge 62/2000 - ha riconosciuto, con grande onestà, che «la quota di finanziamenti riservata al sostegno ai disabili si rivela poi del tutto inadeguata a garantire il pieno diritto all'istruzione ai soggetti in condizioni di svantaggio nella scuola paritaria» (al paragrafo 4 - «Attuazione della legge - Le osservazioni e i suggerimenti») e sottolineato «la necessità di porre le condizioni, anche finanziarie, per garantire il diritto degli alunni disabili e svantaggiati ad accedere alle scuole paritarie, scuole per le quali la legge 62/2000 prevede l'obbligo di accoglienza, senza assicurare le risorse» (al paragrafo 7 - «Il percorso per la messa a regime del nuovo sistema pubblico dell'istruzione composto dalle scuole statali e paritarie»).

Va anche detto che il ministro ha sottolineato il diritto costituzionale di scelta della famiglia, la funzione pubblica delle scuole paritarie, il sistema scolastico italiano composto da scuole statali e scuole paritarie, nonché l'espansione e la diversificazione dell'offerta formativa, attraverso il concorso di più soggetti, all'erogazione del servizio scolastico.

Di fronte a questa situazione di ingiustizia sociale e di discriminazione dei cittadini in virtù delle loro libere scelte - rimarcata anche da una sentenza del tribunale di Roma che nel dicembre del 2002 ebbe a sottolineare l'obbligo delle scuole paritarie ad accogliere portatori di handicap e l'obbligo dello Stato a sostenere l'onere economico del personale di sostegno e di assistenza - sembra doveroso intraprendere ogni opportuna azione affinché questo diritto venga riconosciuto e il contributo economico per il docente di sostegno venga garantito in forma totale.

Sembra che l'«Anno europeo dei disabili» (2003) sia trascorso invano: l'attenzione dello Stato e del governo ai diritti dei portatori di handicap di inserimento e di integrazione nella scuola liberamente prescelta devono essere doverosamente riconosciuti e sostenuti mediante interventi mirati a cancellare discriminazioni non ulteriormente accettabili.

L'ammissione del ministro circa le inadempienze a favore dei portatori di handicap e delle scuole che li accolgono, è un tassello che può (deve) essere preso in considerazione nell'affrontare un problema che non può essere ulteriormente eluso.